

SCHEDA TECNICA

METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (MTI-4)

Orientamenti finali

543/2023/R/idr (*)

Con il documento di consultazione 543/2023/R/idr¹, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dopo aver illustrato i propri orientamenti generali per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) con il documento per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, sottopone a consultazione gli orientamenti finali, di seguito sintetizzati, relativi agli aspetti tariffari e attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa e all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento.

Promozione degli investimenti nei contesti con specifiche criticità

- Promozione degli investimenti sulle grandi infrastrutture upstream
Con riferimento alla spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* gestite da una entità che eroga servizi all’ingrosso al gestore del SII, si valuta l’introduzione di strumenti innovativi per responsabilizzare le aree interessate, declinando opportunamente, da un lato, l’attività di pianificazione secondo impostazioni territorialmente più ampie della singola gestione o del singolo ATO e, dall’altro, la regolazione tariffaria, ricomprendendovi componenti di costo che possano descrivere in modo più significativo le caratteristiche della fornitura.
- Regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)
Con riferimento ai ritardi e alle carenze nell’implementazione dei piani per il superamento dell’eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI), si ritiene che la mera esclusione dal meccanismo incentivante non appaia tale da generare la spinta necessaria a conseguire i miglioramenti richiesti, pertanto si propone di introdurre una specifica causa di esclusione dall’aggiornamento tariffario, valutando la possibilità di associare, al suddetto provvedimento di esclusione, una specifica attività di comunicazione alle Amministrazioni competenti affinché siano rese edotte delle criticità riscontrate.
- Realizzazione di impianti non procrastinabili negli ambiti con gestore senza capacità di ricorso al credito
Riguardo la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, si ritiene che la metodologia tariffaria stabilmente adottata preveda già gli strumenti idonei a riconoscerne i costi efficienti (negli schemi che prevedono una variazione dei processi tecnici gestiti, Schemi III e VI della matrice di schemi regolatori).

Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi

- Si conferma la struttura generale del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) attualmente vigente.
- Si conferma la formula per il calcolo del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , aggiornando l’anno base ai fini dell’adeguamento del denominatore, ovvero considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all’anno 2023 e le variabili di scala relative all’anno (a-2). Si conferma inoltre quanto dettagliato nell’ambito del precedente documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, ovvero che, in ciascun anno, il rapporto tra il moltiplicatore tariffario base e quello relativo all’anno precedente non possa assumere un valore superiore ad un dato limite alla crescita, sulla base dei parametri (tasso di inflazione atteso, limite di prezzo, fattore di ripartizione o sharing, γ_K e γ_X) per la cui valorizzazione si conferma quanto già proposto negli orientamenti generali.

¹ che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 e poi integrato dal procedimento di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A.

- Si conferma impostazione fondata su di una matrice di schemi regolatori, quale metodo ordinario al quale ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con lo schema regolatorio di convergenza. In particolare, si propone di porre il *VRG pro capite medio* (VRG_{PM}) pari a 159 euro/abitante e di confermare il valore del parametro ω , pari a 0,5, in considerazione, da un lato, dell'entità degli investimenti pianificati per il periodo 2024-2029, dall'altro, del registrato incremento della Regulatory Asset Base (RAB).
- In continuità con quanto avvenuto nei precedenti periodi regolatori, al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie si prevede che il soggetto competente attesti la corrispondenza (o motivi l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per le annualità di riferimento (ivi inclusi quelli che si era previsto di realizzare con contributi a fondo perduto) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità. In particolare, si prevede che qualora il tasso di realizzazione relativo agli anni 2020 e 2021 sia tale da richiedere il riposizionamento dell'operatore nell'ambito della matrice di schemi regolatori MTI-3, si proceda – come da stabile impostazione regolatoria – esclusivamente al recupero dei benefici eventualmente conseguiti dal gestore riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell'ambito della matrice di schemi MTI-3 pur in presenza, *ex-post*, della loro mancata effettuazione. Mentre, con riferimento al quarto periodo regolatorio 2024-2029, per i casi di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica o contrattuale, si prevede una penalità per mancato rispetto della pianificazione, quale strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto alle penalità per il mancato conseguimento degli obiettivi citati e al recupero dei benefici eventualmente conseguiti per una collocazione nella matrice MTI-4 che risulti *ex-post* non corretta (sulla base dei dati che verranno rendicontati, da ultimo, nell'ambito del quinto periodo regolatorio). Si intende, quindi, introdurre l'obbligo di accantonamento della citata penalità ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti, i cui effetti rileveranno a partire dalle determinazioni tariffarie del quinto periodo regolatorio.
- Con riferimento agli adeguamenti monetari si prevede:
 - un tasso atteso di inflazione (*rpi*) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai^a*), pari al 2,7%;
 - un tasso di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi, rispettivamente pari, per le annualità 2023 e 2024, a:

$$I^{2023} = 4,5\%$$

$$I^{2024} = 8,8\%$$
 - i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2023 e 2024, pari a:

$$dfl_{2022}^{2023} = 1,034$$

$$dfl_{2023}^{2024} = 1,028$$

Costi delle immobilizzazioni

- Si confermare la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni adottata nel precedente periodo regolatorio anche per il periodo MTI-4, pur proponendo le seguenti innovazioni:
 - Con riferimento agli ammortamenti, questi saranno calcolati sulla base delle vite utili regolatorie introducendo, come prospettato nella precedente consultazione, ulteriori categorie di cespiti afferenti a partire dal 2024, in particolare, alle grandi dighe e alle piccole dighe (in considerazione del macro-indicatore M0- Resilienza idrica);
 - per le opere diverse da quelle strategiche, al fine di contenere i livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (LIC) riconosciute, vengono considerate LIC, al netto di quelle con saldi invariati da più di 4 anni (in luogo di 5), applicando tasso più basso e decrescente nel tempo.
- Sono inoltre posti in consultazione i seguenti parametri per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali: tasso attività prive di rischio (1,58 %); rischio paese e livello di rischio specifico del settore, di natura strutturale [1,7%-2,2%]; costo di indebitamento [2,34%-3,53%]; rischio sistemico [0,75-0,79]; premio per il rischio di mercato (3,5%).

Fondo Nuovi Investimenti

Si intende confermare il trattamento della componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti, prevedendo l'obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio.

Costi operativi

In linea con la struttura prevista dal MTI-3, i costi operativi sono pari alla somma delle seguenti tre componenti:

- Costi operativi endogeni: per i quali si conferma il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, rinviando al secondo aggiornamento biennale eventuali decisioni che prevedano una diversa valorizzazione dei costi operativi endogeni sulla base di valori e di meccanismi di promozione dell'efficienza più aggiornati. In particolare, si confermano gli estremi dei *cluster* relativi al costo operativo stimato e delle classi riferite al costo operativo totale in cui ripartire gli operatori ai fini della promozione dell'efficienza gestionale. Si prevede inoltre che la differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile sostenuto dall'operatore, vada ad alimentare il "Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato", gestito da Csea;
- Costi operativi aggiornabili: che comprendono gli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione e i costi di morosità quantificati su base parametrica e una nuova formulazione dei costi dell'energia elettrica finalizzata a mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori e a rafforzare gli incentivi all'autoproduzione di energia elettrica da parte dei gestori del servizio idrico oltre che ad incentivare il risparmio. In particolare, si propone una formulazione dei costi dell'energia elettrica volta a mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori attraverso il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, con la precisazione che in sede di conguaglio dell'anno (a+2) verrà adottata una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore, con un intervallo di tolleranza, a un *benchmark* che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un mix teorico di acquisto, ipotizzando inizialmente una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi;
- Costi operativi associati a specifiche finalità: si prevedono alcune novità con riferimento alle seguenti voci:
 - costi operativi di piano, rivisti dall'Ente di governo dell'ambito, quale componente (di natura previsionale) che potrà essere proposta in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, nonché della nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l'Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o di eventuali attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative;
 - componente di costo per adeguamento agli standard di qualità tecnica e contrattuale quale componente (di natura previsionale) la cui quantificazione rispetto al 2023 potrà essere rivista:
 - in considerazione dei nuovi obiettivi di qualità tecnica in via di definizione;
 - ove siano state attribuite penali in sede di applicazione dei meccanismi incentivanti.
- Con riferimento alla destinazione delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, in ottica di potenziamento delle misure per la sostenibilità energetica e ambientale, sono esplicitati due nuovi indicatori ed i meccanismi premiali ad essi associati:
 - l'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" che mira a monitorare la quota parte di volumi di acque reflue urbane che - essendo state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE ed essendo state sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente - non sono tuttavia consegnate dal gestore della depurazione al soggetto successivo della catena per essere impiegate dall'utilizzatore finale; con riferimento al citato indicatore, per valori pari o superiori al 5%, sono definiti obiettivi di miglioramento (in termini di riduzione della quota citata) per ciascuna classe di appartenenza, associandovi - in caso di conseguimento - il fattore premiale $Pr e mio_{RIU,i}$ indicato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR;

- l'indicatore sull'energia elettrica acquistata (*ENE*), strumentale all'applicazione di un meccanismo incentivante il risparmio energetico e il ricorso all'energia autoprodotta e misurato nel confronto tra la quantità di energia acquistata nell'anno di riferimento (2025) e la media delle quantità acquistate nel periodo 2020-2023, è associato al fattore premiale $Pr e mio_{ENE,i}$ in caso di conseguimento di un *target* di riduzione dei volumi di energia acquistati posto pari al 5%.

Costi ambientali e della risorsa

Si intende confermare le tipologie di oneri da esplicitare come *Environmental and Resource Cost*, tenuto conto anche delle categorie di costi (sia di natura operativa che afferenti alle immobilizzazioni) che sono stati attribuiti alla voce ERC nel corso del terzo periodo regolatorio, distinguendo:

- la componente di costo riferita ai costi ambientali, che rappresenta la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- la componente riferita ai costi della risorsa, che rappresenta la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

Componenti a conguaglio

- *Componenti a conguaglio inserite nel VRG*

Si prevede di aggiornare alcune modalità di determinazione delle componenti a conguaglio, in coerenza con gli adeguamenti prospettati per le corrispondenti componenti tariffarie e, più in generale, con gli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale. In particolare, sono definite nuove modalità di calcolo della componente relativa al recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno (a-2) ed i costi spettanti e della componente a conguaglio relativa agli altri costi che comprende tra l'altro:

- eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b"), mantenendo gli incentivi alle misure innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;
- l'importo volto al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 quale voce a decurtazione dei costi riconosciuti;
- gli importi afferenti all'applicazione delle penalità di qualità tecnica e contrattuale attribuite dall'Autorità;
- il recupero – secondo le modalità esplicitate in fase di prima implementazione degli strumenti di calcolo – dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 6.3 del MTI-3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023}=4,5\%$

- *Altre regole per i conguagli in ottemperanza a recenti sentenze in ordine a talune regole di computo tariffario relative a precedenti annualità*

Si intende prevedere che nell'ambito delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito possa riconsiderare - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità in ottemperanza alle citate pronunce giurisprudenziali, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva che verrà opportunamente inflazionata.

Schema regolatorio di convergenza

Si prevede che per i gestori del servizio idrico integrato, caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, l'accesso allo schema regolatorio di convergenza (per un periodo non superiore ai 6 anni di durata del quarto periodo regolatorio), possa avvenire (al verificarsi delle condizioni illustrate nel precedente documento di consultazione) tramite la presentazione di apposita istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, contenente in primo luogo la seguente documentazione:

- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;

- in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d’ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

Lo schema regolatorio di convergenza, ai fini della ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, si fonda su regole di computo differenziate a seconda che:

- a) il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico elaborato dall’Autorità) del “costo operativo stimato”;
- b) il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo.

Determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23, in merito alla tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. a decorrere dal 2024, si prevede che – in fase di prima applicazione – la struttura dei corrispettivi praticata ai medesimi utenti nel 2023 sia aggiornata, da parte del soggetto competente, attraverso il moltiplicatore tariffario, determinato sulla base dei costi ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTI-4 qualora pertinenti, applicando le regole associabili allo Schema VI della matrice di schemi regolatori, con taluni correttivi volti a cogliere le peculiarità della specifica gestione. In particolare, con riferimento ai costi delle immobilizzazione e ai costi operativi esplicitabili come costi ambientali e della risorsa, si prevede che essi siano declinati rispettivamente in una specifica componente afferente ai costi delle immobilizzazioni relative allo stoccaggio, all’approvvigionamento e alla potabilizzazione (inclusi gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione, la costruzione e il potenziamento degli invasi e degli impianti di potabilizzazione) ed in una specifica componente afferente ai costi di natura operativa connessi agli interventi citati, nonché agli oneri locali per la parte in cui questi siano destinati all’attuazione di misure riconducibili alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 12 dicembre 2023.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento